



CAMERA DI COMMERCIO  
REGGIO CALABRIA

Allegato n. 4

Ufficio del Registro delle Imprese

**ATTO DI DIFFIDA (art. 37 D.L. n 76/2020)**  
**AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI INDICATI NEGLI ELENCHI ALLEGATI NN. 1 E 2.**

**OGGETTO: DIFFIDA A ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO CAMERALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 89 dell'11/11/2022**

Gentile imprenditore,

il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. articolo 5, comma 1 del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Risulta che il Suo domicilio digitale è stato cancellato d'ufficio perché revocato o multiplo e non è stato da Lei sostituito.

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento indicato in oggetto, **Le viene comunicata formale diffida a** comunicare il nuovo domicilio digitale della Sua impresa individuale **entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione di diffida nel sito istituzionale.** Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma al seguente link:<https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> presso cui Lei potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Scaduto inutilmente il termine sopra indicato, **la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.**

In questo caso, il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

- a) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- b) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- c) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Distinti saluti.

Il Conservatore del RI  
Dott.ssa Natina Crea